



Decreto Dirigenziale n. 185 del 26/09/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - TRASFERIMENTO DI PROSECUZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "TERME ELISABETTA" IN COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto del Ministero per l'Industria e per il Commercio in data 28/08/1964 la concessione di acqua termominerale denominata "Terme Sciolì" in Comune di Casamicciola Terme (NA), originariamente assentita con D.M. 18/03/1930, veniva trasferita ed intestata ai sigg.ri Michelino, Elisabetta e Laura Sciolì;
- b. che con D.P.G.R. n°3696 del 05/04/1993 fu autorizzato, tra l'altro, agli eredi di Sciolì Elisabetta, il trasferimento della quota di 1/3 alla società Hotel Terme Elisabetta s.n.c. Di Francesco Scibilia & C. e fu autorizzato il cambio di denominazione della concessione da "Terme Sciolì" in "Terme Elisabetta";
- c. che con D.P.G.R. n°012060 del 15/09/1998 la concessione "Terme Elisabetta" veniva intestata per i 2/3 di contitolarità alla società Hotel Terme Elisabetta s.a.s. di Massimiliano Scibilia & C.;
- d. che con D.D. n° 27 del 25/11/2011 è stato rettificato il D.P.G.R. n°012060 del 15/09/1998 nel senso che la concessione "Terme Elisabetta" resta intestata in toto alla società "Hotel Terme Elisabetta s.a.s. di Massimiliano Scibilia & C.";
- e. che l'Ufficio, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale (art. 21, comma 1, del r.d. n. 1775/1933, come sostituito dall'art.96, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010, dopo aver acquisito specifico parere in proposito dall'Avvocatura Regionale (parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011), ha comunicato, con nota prot. 0934715 del 07/12/2011, l'avvio della formalizzazione della presa d'atto dell'intervenuta cessazione della concessione di cui all'oggetto, anche ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a tutela del patrimonio regionale e dell'ambiente;
- f. che per effetto dell'approvazione della delibera di Giunta regionale n°7 del 23/01/2012, l'Ufficio, in data 30/01/2012 prot. 0070653, ha comunicato la sospensione del procedimento di cui alla nota indicata alla lettera e;
- g. che in data 14/12/2011, prot. 0952310 del 15/12/2011, perveniva istanza di trasferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii., della suddetta concessione in favore della società Geim Alberghi s.r.l.;
- h. che con nota del 09/03/2012, acquisita al prot. 0186720 del 09/03/2012, l'interessato ha presentato rettifica alla predetta istanza di trasferimento, con la quale ha chiesto che la prosecuzione dell'attività di cui alla D.G.R. n°7/2012 venga svolta dalla società già indicata come subentrante nella istanza di trasferimento;
- i. che con nota prot. 0283447 del 12/04/2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- j. che dette istanze sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) dal 19/06/2012 al 04/07/2012 senza che siano pervenute opposizioni o reclami, giusta nota del Comune di Casamicciola Terme (NA) acquisita in data 30/07/2012 al prot. 0583808;
- k. che risulta acquisito il nulla osta ai fini della legge 31/05/65 n° 575 e successive modifiche rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Napoli Ufficio Registro delle Imprese, con certificazione prot. CEW/18968/2012/CNA0289 del 04/07/2012 relativa alla società subentrante;
- l. che è stata acquisita, al prot. n°0685906 del 20/09/2012, la polizza fidejussoria n. 269/2012 della società APRI Sviluppo S.p.a. relativa al progetto di chiusura mineraria e del ripristino ambientale.

PRESO ATTO che:

- a. il sig. Scotto Di Vetta Giuseppe, legale rappresentante della società Geim Alberghi s.r.l., è in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari allo sfruttamento del giacimento;
- b. che è stato nominato il direttore dei lavori preposto all'attività estrattiva;

CONSIDERATO:

- a. che il Settore ha interpellato la competente Avvocatura Regionale in ordine alla prosecuzione delle attività di cui alla delibera di G.R. n°7/2012;
- b. che l'Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere PP 35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012 rappresentando che «in virtù delle delibere in argomento [NdR: nel caso in esame, D.G.R. 7/2012] deve ritenersi accordato un titolo concessorio di carattere provvisorio» e che la concessione provvisoria oggetto del trasferimento è comunque soggetta al rispetto di tutte le condizioni prescritte, non soltanto dalla legge regionale in materia (L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.), ma altresì dalla richiamata delibera di G.R. n°7/2012.

RITENUTO che, per quanto sopra, sussistono le condizioni per procedere al richiesto trasferimento della facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n°10/2010.

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n° 8/08, n° 10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n°7 del 23/01/2012;

VISTO il parere PP-35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012 reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione denominata “Concessioni acque termali” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. la facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione denominata “Terme Elisabetta” in Comune di Casamicciola Terme (NA), in capo al concessionario “Hotel Terme Elisabetta s.a.s. di Massimiliano Scibilia & C.” per effetto della D.G.R. n° 7/2012, è trasferita alla società “Geim Alberghi S.R.L.” Cod. Fisc. *04695421216* con sede in Casamicciola Terme (NA) alla Piazzetta Nizzola, 3 legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Scotto Di Vetta Giuseppe, nato a Bacoli (NA) il 03/10/1972 C.F. SCTGPP72R03A535L;
2. la superficie della concessione, estesa mq 865,83 circa, già indicata nel verbale di delimitazione allegato al D.M. del 18/03/1930, è riportata sull'allegata planimetria catastale;
3. la Geim Alberghi srl è tenuta:
 - 3.1. all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel decreto di concessione D.M. del 18/03/1930 e successive variazioni e integrazioni;
 - 3.2. a trascrivere il presente decreto nei registri immobiliari e consegnare al Settore copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 3.3. a trasmettere copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n°13/85 entro 30 giorni dal rilascio ovvero dalla data di notifica del presente atto, se successiva;
 - 3.4. a rispettare tutte le disposizioni della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. e del Regolamento n°10/2010;
4. quanto sopra è accordato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
5. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n°8 del 29/07/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
6. il presente decreto viene trasmesso:

- 6.1.** alla società Geim Alberghi s.r.l. previo assolvimento dell'imposta di bollo;
- 6.2.** all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
- 6.3.** al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
- 6.4.** al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
- 6.5.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- 6.6.** al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
- 6.7.** al comune competente per territorio, anche per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio;
- 6.8.** all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo